

Deliberazione del Consiglio comunale

 Originale Copia

N. 29 del Reg. Data 20/12/2021	OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, co. 11, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., anno 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **venti** (20) del mese di **dicembre** alle ore 19,00, in modalità di videocollegamento, a seguito di formale convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
DI PIERDOMENICO	GABRIELE LUCIANO	X	
MARTELLI	FERNANDO	X	
DI SINNO	ANTONIO FAUSTO	X	
TONTODONATI	SILVIA	X	
SIMONE	PATRIZIA	X	
DI MARCO	SERGIO	X	
PERFETTO	FABRIZIO		X
CAMPANELLA	FABIO	X	
CANZURLO	FABRIZIO		X
SCIPIONE	EMANUELE		X
SCIPIONE	LUCA	X	

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n. 8
Assenti n. 3

La seduta è pubblica e svolta in presenza, presso la sala consiliare comunale ed in videocollegamento, per quanto comunicato nell'apposito avviso di convocazione, in esecuzione de:

- l'art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17, il quale dispone che: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*;
- l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*, il quale dispone la proroga dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, sino al 31 dicembre 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio comunale in disciplina delle modalità di svolgimento delle riunioni dell'assemblea consiliare in videocollegamento;

Partecipa alla seduta, eseguita anche in video collegamento ed in modalità remota, con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lettera “a” del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario comunale dott. Gianpaolo De Frenzi.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Presidente del Consiglio comunale Di Marco, il Sindaco e gli ulteriori consiglieri, sono presenti presso la sala consiliare comunale, in collegamento in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- i consiglieri comunali Di Sinno, e Scipione Luca sono collegati in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi, è collegato in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati ed ha accertato la continuità funzionale del collegamento telematico;
- lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere i documenti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

[X] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

[X] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Il Presidente del consiglio comunale, Sergio Di Marco, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, svolta in video collegamento in modalità remota, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Espone il Vicesindaco.

Non risultano ulteriori interventi. Si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a partecipazione pubblica;
- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;

Richiamato l'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), il quale recita:

“1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4^o;

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con relazione tecnica prot. 1650 del 06.07.2015;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato, in ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2020;

Considerato che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-*quinquies* TUSP);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-*bis*, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale 25 novembre 2021, n. 25, recante "Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società partecipata Pescara Innova Srl. Provvedimenti", con la quale si è disposto di approvare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società Pescarainnova S.r.l. nonché la sua successiva cancellazione dal Registro Imprese;

Considerato che:

- nell'allegato integrante "Allegato 1 - Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica" sono riportate singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, con l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune;
- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l'alienazione delle quote possedute dal Comune, talché dall'analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
- il presente provvedimento è stato sottoposto al Revisore dei Conti, il cui parere favorevole è acquisito agli atti;

Ritenuto di approvare l'"Allegato 1 - Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle schede tecniche allegate, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongono l'alienazione;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione con il seguente risultato:

favorevoli: 7;

astenuti: 1 (Scipione Luca);

per proclamazione del Presidente del Consiglio comunale,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato 1, relazione tecnica, nonché nelle schede unite, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;
5. di dare mandato al Settore competente di comunicare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al Ministero del Tesoro, attraverso il relativo l'applicativo residente sul sito web del medesimo ministero, ed alla Corte dei Conti sul relativo gestionale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, attesa l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, con il seguente risultato: favorevoli: 7; astenuti: 1 (Scipione Luca);

DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Assemblea conclusa alle ore 19:30.



COMUNE DI ABBATEGGIO

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.12.2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, co. 11, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., anno 2021

1) PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

2) PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

IL PRESIDENTE
F.to sig. Sergio DI MARCO

N. **60** del Registro delle pubblicazioni

Data **31.01.2022**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

■ in applicazione dell'art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, li 31.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto l'art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione;

il 20.12.2021, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, li 31.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Per copia conforme all'originale.
Li, 31.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianpaolo DE FRENZI